



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 172 del 14-09-2018

OGGETTO	<i>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO ALL'AVV TO STEFANO MARROCCO NEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI RIETI NUMERO 1871 DEL 2017 RGGIP CIG: ZEC24EA5CF</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

che il giorno 24 agosto 2016 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria venivano colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture , a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

che a seguito dell'evento in questione, i signori Tuccio Andrea, Tuccio Stefano, Tuccio Riccardo e Torroni Graziella, dimoranti nell'immobile di proprietà comunale sito in Via Salaria n. 13 (foglio 39, part.IIIa 440 ncu), presuntivamente decedevano per l'avvenuto crollo della vela campanaria sovrastante il complesso parrocchiale distinto a foglio 39 part.IIIa 441 e 442;

che il Sindaco p.t. del Comune di Accumoli, tra gli altri, veniva rinviato a giudizio con decreto del Tribunale di Rieti del 20 giugno 2018 per i reati di cui agli artt. 113, 434 in relazione all'art. 449, 40 cpv e 589 c.p.;

che con plurimi atti sopraggiunti all'Ente dal 27 agosto 2018 al 2 settembre 2018, le costituite parti civili nel procedimento penale in questione evocavano il Comune di Accumoli nel giudizio quale presunto responsabile civile dei fatti oggetto di imputazione;

che l'udienza per la costituzione in giudizio del Comune di Accumoli veniva fissata per il giorno 24 settembre 2018.

VISTI

il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

la delibera di Giunta Municipale n. 77 del 3 settembre 2018 con la quale l'organo comunale, previa proposta del vice sindaco Antonio Valentini, valutate le ragioni dell'Ente, statuiva la necessità per il Comune di costituirsi e difendersi in giudizio sopra indicato e mandava all'area I Amministrativa per la gestione delle procedure volte alla individuazione del difensore a cui affidare l'incarico di costituzione e difesa nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Rieti n. 1871/2017 rggip, nonché la gestione dei rapporti contrattuali con le varie compagnie assicurative per tutela legale e peritale e responsabilità civile del Comune stesso connesse alla vicenda in oggetto;

l'articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04/2016 c.d. Nuovo Codice degli Appalti che stabilisce: "Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

il D.Lgs 50/2016, che all'art. 4 dispone: "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

l'art. 36 comma 2, del DLgs 50/2016 e smi che testualmente recita: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

la l. 136/2010 e ss.mm. in punto di tracciabilità dei flussi finanziari;

gli artt. 107, 191 e 192 D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C

le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO

che per il combinato disposto delle richiamate norme del Codice degli Appalti pubblici l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso deve essere effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario ed impone una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

che il Comune di Accumoli non è dotato di un elenco di avvocati in cui individuare, nel rispetto delle norme richiamate, il nominativo di un professionista a cui affidare l'incarico di difesa in giudizio;

che l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni giustificatrici;

RILEVATO

che appare necessario, in aderenza alle direttive dell'organo esecutivo dell'Ente, procedere alla costituzione in giudizio per la difesa delle ragioni dell'Amministrazione;

che il contratto ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione e difesa in giudizio del Comune di Accumoli nel giudizio penale in corso e la gestione dei rapporti contrattuali o extracontrattuali intercorrenti tra Ente e compagnie di assicurazione titolari di tutela rc terzi e tutela legale;

che il contratto sarà stipulato con il professionista prescelto in forma di scrittura privata con sottoscrizione del disciplinare di incarico il cui schema è approvato e allegato alla presente determinazione (doc. 1);

che il Sindaco, imputato nel procedimento penale nel quale risulta citato quale responsabile civile il Comune, non ha partecipato alla seduta della Giunta deliberante l'atto di indirizzo n. 77 del 3 settembre 2018;

che stante le indicazioni pervenute dall'organo politico, raccolti alcuni C.V. di potenziali difensori, la scelta dell'incaricato avveniva sulla base delle informazioni pervenute;

DATO ATTO

che tra i professionisti contattati per l'affidamento, quello risultato maggiormente aderente alle indicazioni imposte dalla Giunta Municipale in punto di esperienza professionale nel settore richiesto e, contemporaneamente, anche maggiormente vantaggioso per il Comune di Accumoli in termini di costo (poiché il più basso) è risultato quello dell'Avv. Stefano Marrocco, esperto in diritto penale e richiedente la corresponsione di un onorario complessivamente pari a € 9000,00 omnia, inviato al Comune di Accumoli in data 13 settembre 2018 prot n. 7875 del 14 settembre 2018 ed allegato alla presente determinazione (doc. 2);

che l'Avv. Stefano Marrocco ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di difesa dell'Ente comunale in cambio della corresponsione della somma di € 9000,00 giusta nota del 14 settembre scorso, prot. 7875;

che la spesa per l'affidamento del servizio legale e la cura dei predetti rapporti assicurativi in precedenza descritto ammonta a complessivi € 9.000,00 di cui € 6168,10 per compensi, € 925,22 per rimb. forf., € 283,73 per cpa, € 1622,95 per iva al 22% e € 1418,66 per ritenuta di acconto;

che il CIG acquisito per l'affidamento del servizio in questione è il numero ZEC24EA5CF

Tanto premesso

DETERMINA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
2. di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato-doc 2) alla presente recante il complessivo importo di € 9000,00 (novemila) l'incarico: a) di patrocinio legale consistente nella costituzione e difesa in giudizio nel procedimento giudiziario pendente innanzi al Tribunale di Rieti n. 1821/17 rggip citato in premessa e b) di curare tutti i rapporti contrattuali o extracontrattuali con le imprese assicuratrici titolari del rapporto avente ad oggetto la tutela per responsabilità civile e tutela legale e peritale dell'Ente comunale connesse alla vicenda, all'avv. Stefano Marrocco nato a Roma il 20 febbraio 1976 e residente in Rieti alla Via Raccuini n. 18 e studio in Rieti alla Via delle Ortensie n. 8;
3. DI IMPEGNARE in favore dell'affidatario l'importo complessivo di € 9.000,00 (novemila) imputandolo al capitolo 330/2 esercizio 2018 del bilancio 2018-20;
4. DI DARE ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
5. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione – da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria - del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. DI COMUNICARE che avverso il presente atto è esperibile ricorso innanzi al Tar del Lazio entro giorni 60 decorrenti dalla pubblicazione/comunicazione del provvedimento o entro giorni 120 con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 14-09-2018

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri